

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto di legge
portante facoltà al Ministro delle finanze di contrarre un prestito
di 150 milioni di lire sia presentato al Parlamento
Nazionale dal Ministro stesso che incarichiamo di proseguire i
motivi ed di sostenere la dispensa
Dat. Torino add. 10. giugno 1860

[Signature]

99

[Signature]

Art. 1.

È fatta scelta al Ministro delle Finanze di continuare a buon'acque le partite del Debito pubblico che potrebbero essere estinte per effetto della riunione di Nizza e Savoia, alienandone i corrispondenti titoli di rendita, ovvero di abolire l'istite partita ed accendere l'incasso delle nuove stazioni la cui emissione di apposite cedole di rendita, e infine di praticare, occorrendo, in parte l'uno ed in parte l'altro provvedimento per l'ammontare di cento cinquanta milioni di lire sic' modi e sotto le condizioni che saranno da stabilirsi per Decreto Reale.

Art. 2.

Se la estinzione delle rendite aliene in uno de' modi sopraddetti, sarà continuata o fatta la scelta a preferenza la quale non potrà superare l'uno per cento del loro capitale nominale.

Art. 3.

Le disposizioni della legge 24 Dicembre 1819 concernenti i sequestri, i trapassi

(salvo le vendite al portatore) le ipoteche,
la prescrizione e la inalienabilità, sono
applicabili alle vendite di terreno alienate
com'è detto nell'art. 1.

Art. II.

Il Ministero delle Finanze, compiuta
l'operazione a cui è facoltato dalla
presente Legge, ne renderà conto al
Parlamento.

Ministero delle Finanze.

Signori Deputati

111 d.

Il bilancio per 1860 fu sanato il 20. giugno 1859.
Allora lo stato complessivo delle antiche provincie,
e delle Lombardie.

Con questo bilancio fu preveduto il disavanzo
di circa 40,205, mila lire. Al qual disavanzo
contribuivano più di 38 milioni di spese
straordinarie, e circa 10,500, mila lire di
fondo di ammortamento.

In seguito l'annessione della Corsica, e
della Toscana, e le condizioni peculiari di
Italia consigliando un complesso di aumenti
e di mezzi di difesa di ogni natura, e indispensabili
tra per la integrità della Corona, e per altre
necessità dello stato altri costi indispensabili,
hanno finora motivato la disavanzo di
maggiore spesa per 35 milioni e 165 mila
lire, di cui circa 75. $\frac{1}{2}$ per il Ministero della
Guerra, e della Marina.

La Corsica, e l'annessione per le ragioni
medesime di costosi e considerabili aumenti
che la prudenza ha suggeriti, e che il sentimento
popolare ha reclamati, e offrono per 1860
bilanci, i quali per gravi, e straordinarie
cause far prevedere un disavanzo di L. 6,571, mila
e più.

Del quale sottratti 7,187,165. lire di spese,
che ora vengono comprese nella lista civile,
ed aggiunti 937,658. lire di maggiori spese
già proposte, si ha un disavanzo probabile
di L. 4,377, mila.

Sicché, stando a questi dati, e supposto anche
che nessuna maggior spesa occorra nell'anno,
e che veramente non può affermarsi in
merito a tanta varietà di eventi, le spese
straordinarie, occorrenti per le spese della
guerra, occorrerebbero un disavanzo
inevitabile di circa 77,800. mila lire

L'esercizio 1859, per quanto si è finora
liquidato, e per quanto presumesi fino alla
sua definitiva chiusura, lascia per le Province
Lombarde, e Venete circa 39. milioni e 500. mila
lire a carico dell'entrata straordinaria
preveduta col ultimo prestito di
100. milioni, il quale, realizzato mediante
l'emissione di una rendita 5. 7/8% di L. 6,100,000.
a 80, e diffidato gli sconti per sottopagare
di 100. mila di rendita e più, più per anticipazioni
di 200. mila, e per altre spese, gettata di netto
95,000. mila lire circa

Si riuverebbero quindi circa 95,000. mila
lire di questo prestito per la parte di 77,800.
mila del disavanzo preveduto.

Se non che, la Toscana, e la Lombardia
lasciano un avanzo sull'esercizio 1859, di circa
11,937. mila lire che congiunti a quei
95,000/ mila lire formano 106,937. mila
lire a fronte di 11,800. per teste individ.

E' pertanto da notare che tra queste
varie somme attive, e passive sono compresi
da una parte i proventi dei prestiti della
Prussia e della Toscana, non che il provento
di ben 200. mila di un diffidamento
poter nel corso dell'anno effettuarsi la
rendita, e dall'altra parte tutte le ingenti
spese straordinarie che sono venute
dalle state passate delle esse.

Comprendesi perciò come nessun criterio

potrebbe trarsi dai bilanci attuali, per
aggiustare il giudizio che taluno volge fare
delle condizioni avvenire delle finanze
nazionali. Basti a tal uopo il dire che
le circostanze attuali elevano la spesa
totale per la sola Guerra, e Marina alla
ingente somma di più che 170 milioni
di lire, di cui circa 60 milioni e mezzo
sono di costi straordinari, e che le circostanze
medesime han ragionato, e ragionano
ancora in altri rami della pubblica
Amministrazione altri costi del pari
straordinari.

Conviene per ora alla momentanea
situazione di bilanci non propriamente a senso
di restare che nell'anno del 1860 s'aveva
compresa una parte di prestiti contratti
dal Governo temporaneo della nuova provincia,
la quale s'è calcolata per circa 50 milioni
di lire, i quali perciò mancherebbero tra
le entrate del 1861.

Quid s'è che non potendosi per ora concepire
come propriamente la speranza di migliorarsi
sensibilmente le entrate, né quella di
diminuire molto le spese per le ragioni
economiche, e politiche che s'intendono
dalla Camera affai meglio che non si farebbe
a dirle, ne segue che da una parte s'affai
probabile che nell'esercizio del 1860 resti
superata una somma maggiore nell'importo,
ed è dall'altra più che verisimile come
nel prossimo esercizio ^{del} 1861 non si per-
iscuere la misura del disavanzo.

È vero che nella estimarla all'anno
transcurato le variazioni che possono derivare
dal nostro bilancio dalla lezione della legge,

di Merzo). Ma incominciando ad un tempo l'entrata
e l'uscita, sarebbe non di un'unità spessa in
certi esiti generali potesse approssimare di quanto
la situazione del bilancio, pure si è sembrato
che un conto più unitario, e per un momento
impossibile a farsi, fosse anche inutile al
nostro apunto.

E però tra le eccezioni, estensioni, variazioni
contingenti in un momento, o voler per conto
di poter emendare l'anno in ¹⁸⁹⁰ dello Stato.
Durante quello spazio di tempo, che pure
presumeri badevole per pervenire ad uno
Stato più saluto, e più conforme alla
situazione normale dello Stato, e
indispensabile, o signori, di ricorrere a fonti
straordinarie, e intrinseche in corso ad un
certaino e mezzo di unione.

A questo volta però la somma ind. indicata
non sarebbe un aggiunto di altrettanto peso
all'attuale montare del nostro debito pubblico.
Sarebbe certamente il debito dello Stato
che si recanti aumentassero per l'ampio
territorio, si scemera per la capienza delle
Sovine Savoie, e Vercelli.

Sicché convertendo in tutto, o in parte
questa porzione di debito risultata in
obbligazione di alta rendita, o delle medesime
che andrebbero ad essere estinte, si avra
piuttosto a considerare questa operazione
di credito come una cont. creazione appropi-
-ata dell'attuale debito trasportato
sopra un territorio per avventura di alcuna
parte scemato, che come una creazione
di nuovo debito.

Con ciò noi non vogliamo inferire
che non si tratti di un sacrificio, ma
intendiamo di ridarli al loro giusto valore.

Del resto la necessità di spogliare lo spettacolo
che presentemente offre l'Italia è giustificata,

2

e voi, Rappresentanti dei popoli italiani
che in tempi sì ardui hanno provato
quanto siano disposti a fare ogni sforzo
per essere uniti, e per acquistare e
conservare la nazionale indipendenza,
non esiterete ad interpretare l'animo
dei vostri Rappresentati, ed approvarete
il qui unito schema di legge, confortati
della speranza di un non lontano
avvicinarsi, del quale è assicurata la giustizia
della nostra causa, la fiducia che è riposta
la concordia dei Cittadini, la prova lealtà
del Principe, ed il favore della esistenza
dell'intera Europa civile.

N. 61.

Progetto di legge presentato dal Ministro
delle Finanze / Veggiotti

Autorizzazione per costruire un prestito
di cento cinquanta milioni di lire

Tramite del 13. Giugno 1860.

Relazione

SESSIONE 1860

N° 61-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**TECCHIO, GENERO, CHIAPUSSO, BERTI, BOTTERO, DEPRETIS,
BIANCHERI, BASTOGI, GALEOTTI**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 13 giugno 1860.

Autorizzazione per contrarre un prestito di cento cinquanta milioni
di lire.

Tornata del 25 maggio 1860.

SIGNORI,

Lo schema di legge col quale il ministro delle finanze vi chiede facoltà per un prestito di 150 milioni può essere considerato sotto il duplice aspetto finanziario e politico, e sotto i due aspetti lo volle appunto considerare e lo considerò la vostra Commissione nel proporvi di accettarlo.

Le differenze nei sistemi di contabilità e le non ancora unificate aziende non consentivano al Governo del Re di preparare quella compiuta esposizione finanziaria che in altre occasioni non avrebbe ommesso certamente di presentarvi.

La ristrettezza del tempo, e l'urgenza del provvedere non permisero nemmeno alla vostra Commissione di abbandonarsi a troppo minute indagini sui documenti ufficiali già presentati al Parlamento.

Però quei pochi studi che poterono farsi e le nuove comunicazioni avute dal ministro di finanza posero in grado la Commissione di presentare alla Camera per sommi capi, sebbene in modo non terminativo, quel maggior numero di dati finanziari che possono servire ad illuminare la coscienza dei deputati nella presente questione.

Diciamo in modo non terminativo, perchè non ancora pienamente appurati i conti residuali dell'annata precedente,

(61-A)

2

mancono i bilanci consuntivi dell'Emilia e della Toscana, e mancano pure altri elementi integrali di calcolo che sono indispensabili per avere quello stato definitivo ed esatto che il ministro presenterà quando dovrà discutersi il bilancio dello Stato.

Allora troveranno luogo opportuno quelle indagini, quelle osservazioni, quelle discussioni che adesso non potrebbero utilmente islituirsi.

Premesse queste considerazioni, passiamo all'esposizione sommaria dei dati finanziari che furono raccolti per sommi capi.

I bilanci preventivi delle antiche provincie, della Lombardia, dell'Emilia e della Toscana, offrono per l'esercizio del 1860:

Le entrate ordinarie in	L. 538,181,147 85
La spese ordinarie in	» 573,591,880 62
E presagiscono pure le entrate straordinarie in	» 32,151,609 »
Le spese straordinarie in	» 99,153,411 55
Quindi un disavanzo sulle entrate ordinarie in	» 35,210,733 07
Ed un disavanzo sulle entrate straordinarie in	» 66,981,802 35
Così il disavanzo generale presagito nell'esercizio del 1860 tanto sulle entrate ordinarie, quanto sulle entrate straordinarie ascende a	» 102,192,535 35
Dalle quali dedotte per spese rimaste a carico della lista civile	» 2,482,163 »
Il sopraddetto disavanzo si residua in	» 99,710,372 35
Ma la gestione economica del 1859, sia per le antiche provincie del regno, sia per la Lombardia, fu chiusa con un disavanzo totale sulle entrate ordinarie e straordinarie di	» 104,599,956 »
Le quali per avanzo nell'esercizio della Toscana nel 1859 di	» 6,052,000 »
Si riducono a	» 98,547,756 55
Cumulato adesso il disavanzo nell'esercizio del 1859 a quello presunto nel 1860, abbiamo un disavanzo nei precitati due anni di	» 198,058,128 88
Il quale si decompone nei seguenti elementi:	
Disavanzo generale sulla gestione del 1859	» 104,599,756 »
Disavanzo del 1860 sulle entrate ordinarie	» 32,728,570 »
Disavanzo del 1860 sulle entrate straordinarie	» 66,981,802 35
Delle quali cifre, tolto l'avanzo sull'esercizio del 1858 nelle antiche provincie di	» 9,977,896 59
Si compone un disavanzo generale di	» 188,080,232 29

Per sovvenire a questo disavanzo noi abbiamo però le somme realizzate o da realizzarsi per i prestiti contratti dalle antiche e dalle nuove provincie, cioè:

5 % 50 milioni (legge 21 febr. 1859)	L.	49,868,585	45
5 % 100 milioni (legge 11 8. bre 1859)	»	95,049,058	»
5 % 50 milioni (Toscana, legge 25 gennaio 1860)	»	24,400,000	»
Emilia (decreto 22 gennaio 1860)	»	7,800,000	»
Resto dell'imprestito di Parma e Modena	»	5,885,246	»
	L.	<u>183,002,669</u>	<u>45</u>

Quindi è che al *deficit* totale come sopra stabilito in E. 188,080,252 29 contrapponendo i prestiti nella somma di » 183,002,669 45 il *deficit* dell'esercizio 1860 sarebbe residuo alla modicissima somma di L. 5,077,562 84

Se non che, a chi ben guardi, questo *deficit* viene ad aumentare considerevolmente, sia perchè non possiamo far conto per l'esercizio dell'anno corrente, di alcuni titoli che figurano nelle entrate straordinarie, sia perchè è d'uopo sopperire ad altri titoli di spese straordinarie, sopravvenuti posteriormente.

Appartengono alla prima specie i beni demaniali dell'Emilia non ancora venduti, ed il cui prezzo fu computato fra le entrate straordinarie per L. 15,000,000 » e diversi titoli della Toscana per » 9,455,609 »

Vi appartiene la valuta di altri beni demaniali delle antiche provincie, calcolata per » 5,400,000 »

Vi appartiene pure il rimborso della società *Vittorio Emanuele* per » 4,000,000 »

Nella seconda specie, senza parlare di altre spese fin qui non previste, ci basti annoverare fin d'ora la maggiore richiesta fatta già al giorno in cui fu presentato lo schema di legge dal Ministero della guerra nella somma di » 15,000,000 »

Talchè, aggiungendo a queste partite il disavanzo come sopra indicato in » 5,077,562 84

quello generale presunto per l'esercizio a tutto il 1860 è di L. 54,915,171 84

Questo stato finanziario per altro modo di dimostrazione, per le diversità che provengono dal vario metodo di presentare le cifre e per le richieste di crediti suppletivi sopraggiunte nell'intervallo, corrisponde nelle conseguenze presunte a quello che vi presentò il ministro nella sua relazione.

Però non deve in guisa alcuna questo stato finanziario eccitare la benchè minima apprensione del Parlamento.

(61-A)

4

Imperocchè oltre al notarsi che in questo stato sono comprese le maggiori spese occorrenti per la dotazione della Corona, vi sono incluse altresì le maggiori spese ordinarie e straordinarie già autorizzate sui diversi bilanci, le ingenti somme sborsate in esecuzione del trattato di Zurigo, e tutte le spese straordinarie presagite per i Ministeri di guerra e marina.

Per i quali Ministeri erano state chieste di già, senza pregiudizio di nuove dimande, come spese ordinarie L. 104,693,969 49
E come spese straordinarie 65,437,739 46

E così un totale di spesa di L. 170,131,708 98

Sulla quale spesa, giustificabile in massima dalle circostanze politiche in cui trovasi lo Stato, e sulle quali alla Commissione furono date spiegazioni dai ministri di guerra e marina, niuno è fra noi che vorrebbe parlare di economia e di riduzioni; ed il Governo del Re può essere certo e sicuro che non troverà mai ostacolo alcuno da parte della Camera per condurre sempre e meglio i nostri ordinamenti militari di qualunque specie al livello dei mezzi che in ogni evenienza sono necessari per provvedere alla dignità, alla difesa ed all'indipendenza vera della nazione.

Però il disavanzo che può verificarsi sulle spese straordinarie, sia per gli apparecchi militari, sia per le opere pubbliche occorrenti ad unificare i materiali e morali interessi delle provincie, non può, nè deve in guisa alcuna essere argomento di preoccupazione, poichè per il fatto stesso dell'annessione le condizioni generali del nostro debito pubblico, ragguagliate a quelle di altri paesi, consentono largamente di aver ricorso per sopperirvi al credito dello Stato, senza disturbo alcuno dei capitali, e senza inceppamento soverchio delle ordinarie risorse delle finanze.

Potrebbe invero esser subbietto di maggiore avvertenza il disavanzo sulle spese ed entrate ordinarie che nella gestione del 1860 è stato approvato nella somma di L. 55,210,733 07. Ma la Commissione crede che pure da questo lato abbia la Camera sufficienti argomenti per rassicurarsi.

Imperocchè, dalle cose fino a qui discorse, potrà dedursene che questo *deficit* sulle entrate ordinarie non ha già la sua ragione d'essere in un vizio, il quale, per avventura, disturbi sostanzialmente l'economia della pubblica amministrazione, ma piuttosto nei grandi sacrifici fatti dalle antiche provincie a pro dell'Italia, nei capitali impiegati ad agevolare l'esplicazione di tutte le forze produttrici la pubblica ricchezza, e nelle ragioni politiche che hanno generato il presente ordinamento di cose.

Osserverà infatti la Camera che questo *deficit* deriva in gran parte da prestiti contratti per eseguire grandi opere di pubblica utilità, per servire alla causa dell'indipendenza nazionale, e per le sequelle che essa ebbe nei tempi di avversa

e di prospera fortuna. Quindi, se le somme affette a tali rendite figurano tra le spese ordinarie e permanenti, straordinaria però fu la origine che le produsse.

Osserverà la Camera che le ingenti spese le quali occorrono per l'esercito e per la marina, sebbene qualificate come ordinarie, hanno però una mistura di straordinarietà, inquantochè non occorrerebbero in eguale somma, se normali fossero le nostre condizioni e se compiuta fosse la politica rigenerazione d'Italia.

Osserverà finalmente la Camera che le stesse ragioni politiche, le quali contribuiscono a creare il disavanzo sulle entrate ordinarie, avranno quanto prima un largo compenso nelle nuove ragioni economiche che devono scaturire necessariamente dall'ingrandimento del regno e dall'impulso che l'indipendenza già conquistata è per dare agl'interessi materiali della nazione.

Noi siamo certi che il ministro di finanza presenterà al riaprirsi della Sessione non più tanti bilanci quante sono le provincie che compongono lo Stato, ma un bilancio unico, il quale ponga sotto gli occhi della Camera i singoli elementi onde compongonsi le cifre che vi ha per sommi capi anticipatamente esposte.

Non è sperabile però che in così breve spazio di tempo, non essendo ancora perequate le imposte, non essendo accertati tutti i dati finanziari, ed essendo tanto diverse le condizioni amministrative delle nuove provincie, non è sperabile che per il futuro anno, ed in così breve spazio di tempo, il Governo del Re possa presentare alla Camera un bilancio, nel quale si avveri quel pareggio tra le entrate e le spese che è nei voti di tutti noi.

Ma poichè questo è punto sostanziale, non può a meno la Commissione di eccitare quanto più sa e può il Governo perchè provveda alacremenente a soddisfare questo giusto desiderio, che è fondamento indispensabile al buono ordinamento finanziario del nuovo regno; e non può a meno la Commissione di eccitare il ministro della finanza perchè al più presto prepari, e indichi gli elementi primordiali per i quali avverrà che questo desiderato pareggio possa più sicuramente sperarsi ed ottenersi.

La Commissione confida inoltre che per la cessazione di molti titoli di spesa, che figurano nei bilanci parziali; per la conversione in uno dei molteplici imprestiti; per la maggiore semplicità nell'amministrazione della pubblica finanza, ogni giorno più e meglio unificata; e per uno spirito di savia economia, il quale introducasti nei diversi rami dei pubblici servizi, la Commissione confida che il disavanzo sulle entrate ordinarie possa quanto prima ridursi in più ristrette proporzioni.

Ogni altra cosa debbono operarla il Governo e il Parlamento colle nuove leggi di ordinamento interno, se avranno in mira di prescegliere quei provvedimenti che, essendo più favorevoli alla libertà, sono anche meno dispendiosi; deve operarla

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

È fatta facoltà al ministro delle finanze di continuare a tener accese le partite del debito pubblico che potrebbero essere estinte per effetto della cessione di Nizza e Savoia, alienandone i corrispondenti titoli di rendita, ovvero di abolire siffatte partite ed accenderne invece delle nuove, mediante l'emissione di apposite cedole di rendita, e infine di praticare, occorrendo, in parte l'uno ed in parte l'altro espediente per contrarre un prestito di 150,000,000 di lire nei modi e sotto le condizioni che saranno da stabilirsi per decreto reale.

Art. 2.

Per la estinzione delle rendite alienate in uno dei modi sopraddetti sarà continuata o fatta la solita assegnazione, la quale non potrà superare l'uno per cento del loro capitale nominale.

Art. 5.

Le disposizioni della legge 24 dicembre 1819, concernenti i sequestri, i trapassi (salvo le rendite al portatore), le ipoteche, la prescrizione e la imponibilità, sono applicabili alle rendite che saranno alienate, com'è detto nell'articolo 1.

Art. 4.

Il ministro delle finanze, compiuta l'operazione a cui è facoltato dalla presente legge, ne renderà conto al Parlamento.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 5.

Le disposizioni concernenti i sequestri, i trapassi (salvo le rendite al portatore), le ipoteche, la prescrizione e la imponibilità, di cui nella legge del 24 dicembre 1819, che sarà pubblicata nelle nuove provincie, sono applicabili alle rendite da alienarsi, come è detto nell'articolo 1.

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella Camera del 29. Maggio 1860.

Pelloni